



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 27 MAG. 2003

Prot.n. P/03/
Cod.N1-01
Cod.LT/m

000971

A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Tariffa professionale prevista dal D.M. 4 aprile 2001.

Dando seguito alle precedenti circolari, relative alla tariffa di cui all'oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, il testo della sentenza n.2651/03 del TAR Veneto, che conferma ancora una volta la validità della tariffa professionale prevista dal D.M. 4 aprile 2001.

In particolare, il TAR ha annullato un bando di gara con il quale era stata disposta l'applicabilità della "vecchia" tariffa ex L.143/49, sulla scorta delle indicazioni provenienti dall'Autorità di Vigilanza per i LL.PP.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)



Ric. n. 753/2003

Sent. n. 2651/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
sezione, con l'intervento dei signori magistrati

Stefano Baccarini	- Presidente
Angelo De Zotti	- Consigliere, relatore
Angelo Gabbricci	- Consigliere

SENTENZA

sul ricorso n. 753 del 2003:

proposto da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con
elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Mestre (Ve), via
Cavallotti n. 22;

contro

la PROVINCIA di TREVISO, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Franco Botteon, Antonio Sartori e
Sebastiano Tonon, con elezione di domicilio presso lo studio
dell'ultimo, in Venezia, S. Marco - Calle degli Avvocati n. 3901;

e

nei confronti

dell'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI,
in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'avviso prot. n. 10569 del 31 gennaio 2003 del Dirigente della Provincia di Treviso – Settore Lavori Pubblici-Viabilità, relativo l'invito a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi fiduciari nella parte in cui vincola i concorrenti all'accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all'amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visto il ricorso, notificato il 4.4.2003 e depositato presso la Segreteria l'11.4.2003, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso e dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

visti gli atti tutti di causa;

uditi all'udienza camerale del 16 aprile 2003 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti), gli avvocati: Maso, in sostituzione di Ronfini per la parte ricorrente, Botteon e Tonon per la Provincia di Treviso e Cerilla per l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

considerato

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell'art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente

motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la legittimazione dell'Ordine degli Ingegneri ad impugnare gli atti in epigrafe non appare contestabile: gli ordini professionali, infatti, sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale; ipotesi che non rientra nella vicenda in trattazione;

che il primo motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell'art. 7 comma 1^a lett. i) punto 6 della legge 166/2002 (che ha introdotto nell'art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter) è fondato: la norma suddetta stabilisce infatti che "fino all'emanazione

del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001”;

che la norma ha inteso, com'è noto, fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell'intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al Tar del Lazio;

che pertanto, a giudizio del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002 le cui conclusioni sono recepite nel provvedimento impugnato, il richiamo contenuto nella norma alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non ha natura formale ma recettizia: la norma introdotta ad hoc ne ha recepito, cioè, il suo contenuto attuale sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell'atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento;

che per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l'annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto, diversamente da quanto ritenuto nel parere dell'autorità per la vigilanza, alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell'applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste

ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento,

che tale conclusione non appare inficiata dal disposto del comma 14 ter dell'art. 17, che stabilisce che sino all'emanazione delle decreto previsto dall'art. 12 bis **continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore**: si tratta infatti di una norma ultronea (essendo del tutto ovvio che fino alla fissazione delle nuove tariffe si debbano applicare quelle in vigore) che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell'efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni, atteso che, a meno di non ipotizzare che l'intenzione del legislatore fosse esattamente contraria a quella dichiarata, ciò che la legge voleva e chiaramente prevedeva era l'esplicita conferma in via transitoria delle tariffe vigenti, ossia quelle del D.M. 4 aprile 2001 e non il ripristino surrettizio di quelle pregresse non più in vigore;

che pertanto la norma contenuta nell'avviso impugnato (art. 6 del disciplinare), che prevede che sino all'entrata in vigore del futuro decreto ministeriale gli onorari saranno calcolati in base alle tariffe professionali di cui alla legge n. 143/1949 ed ai decreti ministeriali di attualizzazione è illegittima in quanto si risolve nella disapplicazione e dunque nella violazione manifesta dell'art. 17, comma 12 ter della legge 109/1994 e più specificamente dei minimi inderogabili che il

legislatore ha fissato in via transitoria;

il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato, nella parte in cui vincola i concorrenti all'accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all'amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali;

le spese e le competenze di causa possono, per la novità della questione, essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Spese e competenze di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 aprile 2003.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione